



## ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO NELLE ZONE BLU

del 17.06.2013

---

Il Municipio di Airolo, richiamati gli art. 192 LOC 44 RALOC,

**ordina:**

### CAPITOLO I

#### Disposizioni generali

##### Art. 1

**Oggetto**

1. Il Municipio del Comune di Airolo, nell'intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e, a questo scopo, di limitare il traffico veicolare nel nucleo del paese, istituisce, laddove è possibile, delle zone blu di parcheggio.
2. In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti del nucleo che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici.

##### Art. 2

**Basi legali**

Basi legali della presente Ordinanza sono gli art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale, gli art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale, nonché le norme applicabili del Regolamento Statuto comunale e in particolare l'art. 111 bis "Posteggio veicoli".

### CAPITOLO II

#### Agevolazioni di parcheggio

##### Art. 3

**Autorizzazioni**

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione soltanto coloro che risultano legalmente annunciati nell'area in cui è stata allestita la zona blu e più precisamente:

- a. i domiciliati per un massimo di due veicoli leggeri immatricolati sotto il proprio nome e per nucleo familiare;
- b. le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.), per un massimo di due veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale;
- c. altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

2. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede altre alternative di parcheggio.

#### **Art. 4**

#### **Numero delle autorizzazioni**

1. Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada.

In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.

#### **Art. 5**

#### **Effetti**

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo dal lunedì alla domenica, senza limitazione di tempo.

2. L'autorizzazione è limitata alla zona per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli spazi liberi in quel momento.

### **CAPITOLO III**

#### **Disposizioni comuni**

#### **Art. 6**

#### **Validità**

1. In genere, l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile).

2. In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per i periodi più brevi.

#### **Art. 7**

#### **Contrassegno**

1. L'autorizzazione dovrà essere pagata anticipatamente. Sulla stessa figureranno il numero di targa del veicolo, la zona di validità della concessione e il periodo di durata per cui essa è stata rilasciata.

2. Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

## **Art. 8**

### **Procedura**

1. Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio per le aree dove è stata introdotta la zona blu.
2. La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata alla Cancelleria Comunale di Airolo, corredata dei seguenti documenti:
  - a. certificato di domicilio / estratto del Registro di Commercio;
  - b. copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
  - c. prova della mancanza di alternative di parcheggio.
3. Nei casi di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. c, la domanda dovrà venir motivata.
4. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.
5. Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente, ritornando la vecchia autorizzazione alla Cancelleria.
5. Autorizzazioni non utilizzate sono da ritornare alla Cancelleria Comunale di Airolo.

## **Art. 9**

### **Tasse**

1. Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

Tariffa concessione autorizzazioni in zona blu:

- CHF. 360.- annuale per soste illimitate dal lunedì alla domenica;
- CHF. 50.- mensili per soste illimitate dal lunedì alla domenica;
- CHF. 20.- mensili per i fine settimana.

Le stesse sono da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo di validità.

2. Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere anticipatamente il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati.
3. Sono esenti dal pagamento delle tasse di cui al cpv. 1 le persone con difficoltà di deambulazione permanenti comprovate da uno specifico certificato medico attestante la necessità di ricorrere a mezzi ausiliari speciali (carrozzella o entrambe le stampelle).

## **Art. 10**

### **Revoca**

1. L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia abusato.
3. La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

**Art. 11**

- Rimedi di diritto**
1. Contro la decisione di mancata concessione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 10 giorni dalla notifica.
  2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

**Art. 12**

- Sanzioni**
1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zona blu sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.
  2. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con:
    - a. la multa;
    - b. la revoca dell'autorizzazione.
  3. Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

**Art. 13**

**Entrata in vigore** L'Ordinanza entrerà in vigore il 01.09.2013.

Per il Municipio:

Il Sindaco:   
Franco Pedrini

Il Segretario:   
Passera Danilo



Risoluzione municipale n. 613 del 17.06.2013.  
Esposta agli albi comunali dal 05.09.2013 al 20.09.2013.